



Prefettura di Reggio Calabria - U. T. G.

AREA II - Raccordo Enti Locali – Consultazioni elettorali

Prot. n. 17793/Area II/S.E.

Li, 26 marzo 2012

Circolare n. 18/2012

Ai sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Prefettizi e Segretari comunali dei Comuni di:

Africo, Antonimina, Bivongi, Calanna, Campo Calabro, Caraffa del Bianco, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Grotteria, Laganadi, Laureana di Borrello, Melito Porto Salvo, Motta San Giovanni, Palmi, Placanica, Portigliola, Rizziconi, Sant'Eufemia in Aspromonte, Staiti, Terranova Sappo Minulio e Varapodio

Ai sigg. Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali Loro Sedi

e, p.c. Al sig. Questore di Reggio Calabria

Al sig. Comandante Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria

Al sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Reggio Calabria

Al sig. Comandante della Polizia Provinciale di Reggio Calabria

Al sig. Presidente del CORECOM Calabria
Via Cardinale Portanova – Palazzo Campanella - Reggio Calabria

Ai sigg. Segretari provinciali dei partiti e gruppi politici Loro Sedi

Oggetto: Elezioni comunali di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012.

Propaganda elettorale e comunicazione politica.

In vista delle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

1. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda (art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81).

Ai sensi della normativa citata, **nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale, e cioè dal 7 marzo, e per tutta la durata della stessa**, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorchè inerente alla loro attività istituzionale.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre



Prefettura di Reggio Calabria - U.T.G.

AREA II - Raccordo Enti Locali – Consultazioni elettorali

che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro attività.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della legge n. 81/93, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, **si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.**

2. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)

Codeste giunte comunali o i Commissari Straordinari e Prefettizi, **dal 33° al 31°** giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, **da martedì 3 aprile a giovedì 5 aprile 2012**), **dovranno stabilire e delimitare** – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, nonché di coloro che, **non partecipando direttamente alla competizione**, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro **lunedì 2 aprile 2012**), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati.

Si rammenta che le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica o telematica ai Comuni dai "fiancheggiatori", sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorché, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai Comuni con sottoscrizione autografa.

Codeste giunte comunali o i Commissari Straordinari e Prefettizi **dovranno provvedere all'assegnazione** di sezioni dei predetti spazi alle liste partecipanti alle consultazioni, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Pertanto, **i sigg. Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali** dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni inerenti l'esame delle candidature a questa Prefettura–U.T.G. e, contestualmente, ai Sindaci e Commissari Straordinari e Prefettizi dei Comuni interessati al fine di consentire la tempestiva assegnazione degli spazi e dar modo agli interessati di eseguire le affissioni quanto prima.

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle Amministrazioni comunali e delle Autorità di pubblica sicurezza affinché vigilino assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali.



Prefettura di Reggio Calabria - U. T. G.

AREA II - Raccordo Enti Locali – Consultazioni elettorali

3. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 6 aprile 2012, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

4. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 6 aprile 2012, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

5. Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio.

Si rappresenta che le manifestazioni indette per le due ricorrenze della Festa della Liberazione (25 aprile) e della Festa dei lavoratori (1° maggio), ricadenti nel periodo di svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni, non costituiscono, purchè attinenti esclusivamente alle ricorrenze medesime, forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti, purchè non riportanti simboli di partiti o gruppi politici, vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.

6. Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, codesti Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti.



Prefettura di Reggio Calabria - U. T. G.

AREA II - Raccordo Enti Locali – Consultazioni elettorali

7. Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17, 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.

Al riguardo, sul sito www.poste.it, potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

Si rammenta, altresì, che nei 90 giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

8. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Come noto, dal **22 marzo 2012**, data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente la votazione, data di affissione del relativo manifesto) e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale* – n. 68 del 21 marzo 2012 è stata pubblicata la Deliberazione n. 43/12/CSP in data 15 marzo 2012 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dirette dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012".

Il suddetto provvedimento è anche consultabile sul sito www.agcom.it.

Al riguardo, in relazione a segnalazioni o quesiti pervenuti in occasione di precedenti consultazioni in ordine a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si rammenta che le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla predetta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

Si raccomanda la puntuale osservanza, da parte dei soggetti interessati, delle disposizioni contenute nel predetto provvedimento.

9. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 21 aprile 2012 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici



Prefettura di Reggio Calabria - U. T. G.

AREA II - Raccordo Enti Locali – Consultazioni elettorali

sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15 di lunedì 16 maggio 2011), purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

10. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 5 maggio 2012 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

* * *

Si resta in attesa di ricevere le deliberazioni relative al punto 2) non appena i sigg. Sindaci e Commissari Straordinari e Prefettizi avranno adempiuto ai suindicati obblighi di legge.

* * *

Il testo della presente circolare è consultabile sul sito internet della Prefettura all'indirizzo www.prefettura.it/reggiocalabria/, sezione circolari elettorali 2012.

Il Prefetto
Yarratta

